

INPS

DETERMINAZIONE N. 52 del 19 GIU. 2019

**OGGETTO:** Annullamento della decisione assunta dal Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni con deliberazione n. 16 del 9 maggio 2019, adottata sul ricorso proposto dal sig. [REDACTED] in materia di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che *"In fase di prima attuazione [...] nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

**Visto** il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 4/2019;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il ricorso, presentato in materia di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della legge 1338 del 1962, dal sig. ██████████ avverso l'annullamento in autotutela del riscatto riferito al periodo dal 13.7.1974 al 31.12.1976;

**Vista** la deliberazione n. 16 del 9 maggio 2019, con la quale il Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, ritenendo di non condividere la proposta di reiezione formulata dalla Direzione generale, ha accolto il citato ricorso sulla base della seguente motivazione:

*"nell'oggetto del documento di rilascio del porto d'armi, i Carabinieri qualificano il sig. ██████████ come agricoltore";*

**Visto** il provvedimento del Direttore generale dell'INPS, prot.INPS.0064.10/05/2019.0017130, con il quale è stata sospesa l'esecuzione della decisione del ricorso in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 della legge n. 88/1989;

**Preso atto** che dal citato provvedimento del Direttore generale dell'INPS emerge che:

- ai fini della costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione, è necessario che l'interessato esibisca documenti da cui si evinca l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro (art. 13 della legge n. 1338/1962);
- successive pronunce della Corte di Costituzionale hanno ribadito che, ai fini dell'accoglimento della domanda di riscatto di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, non può prescindersi dalla condizione che l'esistenza del rapporto di lavoro risulti documentalmente certa, essendo, a tali fini, escluso anche il ricorso al principio di prova scritta che faccia apparire verosimile il fatto allegato (Corte Cost. n. 26/1984 e n. 568/1989);
- il Comitato ha fondato l'accoglimento del ricorso su una relazione della Legione dei Carabinieri di Casina, datata 13.7.1974, avente per oggetto richiesta rilascio porto d'armi e licenza di caccia; detto documento non può ritenersi idoneo ad attestare l'esistenza del rapporto di lavoro, in quanto le verifiche richieste dalle disposizioni di pubblica sicurezza sul rilascio del porto d'armi riguardano l'idoneità psicofisica del soggetto, l'assenza di precedenti penali e di condizioni controindicate per la detenzione e l'uso di armi. La qualifica di agricoltore riportata nell'oggetto della relazione, unitamente ad altre informazioni quali la paternità e l'indirizzo, non può essere ritenuta rilevante ai fini delle valutazioni di merito cui è chiamata

l'Autorità preposta al rilascio del porto d'armi. Non risulta, peraltro, se tale qualifica sia stata oggetto di accertamento specifico oppure sia stata dichiarata dall'interessato;

- dalla suddetta relazione, che si limita a riportare nell'oggetto la professione di agricoltore, non si rinviene alcun elemento che possa ritenersi probante a dimostrare la collaborazione del sig. ██████████ nell'azienda agricola familiare;

**Visto** l'art. 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Preso atto** che il documento su cui il Comitato ha fondato l'accoglimento non costituisce prova documentale certa dell'esistenza della pretesa collaborazione;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su** proposta del Direttore generale

#### **DETERMINA**

l'annullamento della decisione del Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni adottata con deliberazione n. 16 del 9 maggio 2019.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale